

DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE

Fondo Pensione Aperto

Previgest Fund Mediolanum

È un prodotto di





PREVIGEST FUND
MEDIOLANUM



Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativo all'offerta pubblica di adesione al Fondo Pensione aperto a contribuzione definita Previgest Fund Mediolanum.

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare - fondo pensione

I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, non sono soggetti ad IRPEF, IRES ed IRAP. I fondi pensione, istituiti in regime di contribuzione definita, sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo di imposta, prelevata annualmente dal patrimonio del fondo pensione.

Si segnala che i proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati, nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. "white list", sono computati nella base imponibile nella misura del 62,5%, al fine di garantire il mantenimento di tassazione effettiva al 12,5% su detti proventi.

Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altri Comparti del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore del Comparto di investimento che ha maturato il risultato negativo.

2. Regime fiscale dei contributi

I contributi versati a fondi pensione sono deducibili, dal reddito complessivo dell'Aderente, per un importo complessivamente non superiore a € 5.164,57 annui.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'Art. 2 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per la parte da questi non dedotta. Premesso

che il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale, la somma corrispondente non può beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Lavoratori di prima occupazione successiva alla data del 1° gennaio 2007

Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a € 2.582,29 annui.

Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti ad imposta sostitutiva i contributi versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 182 della L. 208/2015 (premi di risultato o somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili soggetti a tassazione sostitutiva) anche se eccedenti i limiti di deducibilità sopra indicati. Tali contributi - per un importo massimo di € 3.000, aumentato a € 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro per i contratti aziendali o territoriali sottoscritti fino al 24 aprile 2017, con le modalità specificate nel Decreto ministeriale 26 marzo 2016 - non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate dal fondo pensione.

Il versamento al Fondo Pensione del TFR pregresso

Il D. Lgs. 252/2005 ha previsto, all'Art. 23 comma 7 bis, la possibilità di devolvere al Fondo Pensione il TFR maturato ed accantonato secondo la statuizione di cui all'Art. 2120 Cod. Civ..

Tale previsione è stata rafforzata dalla legge 244/07 (Legge Finanziaria 2008) e dalle successive Circolari dell'Agenzia delle Entrate, 70/E/2007 e 1/E/2008. In particolare, è stato specificato che il versamento al fondo pensione delle quote di TFR pregresso avviene in neutralità d'imposta (cioè senza applicazione di imposta) in base all'Art. 19, comma 4 del TUIR, secondo il quale non si considerano anticipazioni le somme e i valori destinati alle forme pensionistiche complementari.

Il conferimento al Fondo pensione del TFR pregresso avviene per effetto di un accordo tra il lavoratore e



il datore di lavoro, che si può formalizzare tramite l'apposito modulo disponibile sul sito internet, all'interno della sezione modulistica. È opportuno infine sottolineare che il conferimento del TFR pregresso non comporta una modifica della data di adesione al Fondo Pensione e contribuisce ad alimentare la posizione previdenziale in base al periodo di effettiva maturazione e subirà il corrispondente trattamento fiscale.

3. Regime fiscale delle prestazioni

Definizione di "parte imponibile" delle prestazioni pensionistiche complementari

La parte imponibile della prestazione alla scadenza della fase di accumulo è determinata dal rapporto tra l'ammontare complessivo dei contributi dedotti e la prestazione stessa. La base imponibile è quindi determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile).

Per i lavoratori dipendenti che hanno trasferito quota parte del trattamento di fine rapporto ai fondi pensioni disciplinati dal D. Lgs. n. 124 del 1993 ed, in seguito, alle forme pensionistiche complementari adeguate o istituite ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 252 del 2005, la parte imponibile, soggetta a imposta è determinata tenendo conto anche dell'ammontare della prestazione pensionistica relativo al trattamento di fine rapporto trasferito.

I medesimi criteri si applicano nelle ipotesi di anticipazioni e riscatti.

Per rispettare la normativa in materia di previdenza complementare le prestazioni in forma di rendita devono costituire almeno il 50% del montante finale accumulato. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7 della legge n. 335/1995, la stessa può essere erogata interamente in forma di capitale. Per montante finale accumulato deve intendersi il montante effettivamente esistente senza tener conto delle somme già erogate per anticipazioni e non reintegrate.

3.1 Fiscalità sui montanti maturati fino al 31 dicembre 2000

Prestazioni in forma periodica

L'ammontare annuale della rendita è tassata in progressiva come reddito assimilato a quello di lavoro

dipendente nella misura dell'87,5%.

Prestazioni in capitale e riscatti

Nuovi iscritti

È imponibile l'intero capitale erogato al netto dei contributi a carico del lavoratore che non eccedano il 4% della retribuzione annua e della riduzione riconosciuta sulle quote di TFR versate al Fondo.

L'imponibile è assoggettato a tassazione separata con la stessa aliquota calcolata dal Fondo Pensione per i montanti maturati dal 2001 al 2006 (pertanto si rimanda al paragrafo 3.2).

Vecchi iscritti

Sono considerati vecchi iscritti i lavoratori dipendenti assunti precedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti, a tale data, ad una forma pensionistica complementare istituita al 15 novembre 1992.

Sull'importo dei contributi versati, al netto della quota a carico del lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione grava la stessa aliquota utilizzata dal datore di lavoro sul TFR.

Sui rendimenti, maturati entro il 31 dicembre 2000, si applica la ritenuta d'imposta del 12,50%.

I "vecchi iscritti" hanno la facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale con integrale applicazione, anche sul montante della prestazione accumulata a partire dal 1° gennaio 2007, del regime fiscale vigente al 31 dicembre 2006.

Diversamente, possono usufruire del più favorevole regime fiscale introdotto dal 1° gennaio 2007 (riportato al paragrafo 3.3), facendone espressa richiesta al fondo pensione.

L'esercizio di tale opzione comporta però l'obbligo di percepire la prestazione, maturata dal 1° gennaio 2007, per il 50% in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1° gennaio 2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale.

Anticipazioni

Con riguardo al regime fiscale si rimanda a quanto riportato al paragrafo 3.2.

3.2 Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibili ai premi dedotti fino al 31 dicembre 2006

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica



erogata in forma di capitale è soggetta a tassazione separata. L'imponibile è quindi determinato al netto della componente finanziaria che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al Fondo Pensione, nonché dei contributi che non sono stati dedotti. Con riguardo ai soli vecchi iscritti, lo scomputo della componente finanziaria è consentito a condizione che l'ammontare della prestazione in capitale non sia superiore ad 1/3 del montante e nel caso in cui l'importo annuo della rendita, calcolato con riferimento ai 2/3 dell'ammontare complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione, non ecceda il 50% dell'importo dell'assegno sociale di cui all'Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

La tassazione separata avviene con applicazione dell'aliquota determinata sulla base dei criteri previsti al comma 1 dell'Art. 19 del D.P.R. 917/86. Il Fondo Pensione, in qualità di sostituto d'imposta, applica un'aliquota calcolata come segue. La parte imponibile della prestazione in capitale è divisa per il numero degli anni o frazione di anno di effettiva contribuzione al fondo ed è moltiplicata per dodici, al fine di individuare il "reddito di riferimento", sul quale è calcolata l'aliquota media di tassazione. Detta aliquota è quindi applicata alla parte imponibile del capitale determinandosi la tassazione definitiva.

Per le prestazioni erogate anteriormente al 1° gennaio 2007 per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, alla suddetta data, all'iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi dell'Art. 20, comma 1, secondo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi D.P.R. 917/86, non si dà luogo all'attività di riliquidazione.

Anticipazioni

Le anticipazioni sono assoggettate alla medesima tassazione separata prevista per i capitali. Tuttavia, l'imponibile è determinato al lordo della componente finanziaria, che ha già scontato l'imposta sostitutiva in capo al fondo, salvo congruaggio al momento della liquidazione definitiva.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione separata descritta con riferimento alla prestazione erogata sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'Art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di

lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- del 100% della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100%, in caso di morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Se la cessazione dell'attività lavorativa è determinata dalla volontà del lavoratore (es. dimissioni) o dal datore di lavoro (es. licenziamento), il montante maturato dal 2001 al 2006 sarà assoggettato alla tassazione ordinaria (tassazione progressiva).

Prestazioni in forma periodica

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta alla tassazione progressiva IRPEF, trattandosi di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest'ultimo è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione progressiva.

3.3 Quota parte delle prestazioni, delle anticipazioni e dei riscatti riferibile ai premi dedotti dal 1° gennaio 2007

Prestazioni in forma periodica

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di rendita è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione



individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Sul rendimento finanziario annualmente prodotto dalla rendita in erogazione è applicata una imposta sostitutiva del 26%. Tali rendimenti saranno computati, così come previsto dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014, nella misura del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detto rendimento. Quest'ultimo è scomputato dall'imponibile da assoggettare a tassazione d'imposta del 15%.

Prestazioni in capitale

La parte imponibile della prestazione pensionistica erogata in forma di capitale è soggetta a una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tale fine si considerano utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Inoltre, se la data di iscrizione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Anticipazioni

Le anticipazioni erogate ai sensi dell'Art. 11, comma 7, lett. a), del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative all'Aderente, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sono soggette alla medesima tassazione prevista per le prestazioni in capitale.

Le altre tipologie di anticipazioni ammesse, ai sensi dell'Art. 11 comma 7, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 sono soggette a una ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Riscatti

Si applica la medesima tassazione prevista per le prestazioni erogate sotto forma di capitale, nei casi di riscatti esercitati ai sensi dell'Art. 14, commi 2 e 3, del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, nella misura:

- del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi,

ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

- del 100% della posizione individuale maturata, per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- del 100%, in caso di morte dell'Aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Le ipotesi di riscatto per cause diverse da quelle sopra indicate, sono assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta del 23%.

Reintegro di somme erogate a titolo di anticipazioni

Il trattamento tributario dei contributi descritto al paragrafo 2 del presente documento è altresì applicabile alle somme che l'Aderente versa al Fondo Pensione a titolo di reintegro della propria posizione individuale decurtata a seguito di erogazione di anticipazioni ciò in quanto le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'Aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali purché eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Tali somme, pertanto, concorrono, al pari dei contributi versati, a formare il limite annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo dell'Aderente.

Relativamente alle anticipazioni assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta, per la parte del reintegro eccedente il predetto limite di deducibilità, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, riferibile all'importo reintegrato.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

La parte imponibile della RITA, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, tuttavia, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di quindici.

L'Aderente percettore della RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva sopra indicata, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.



Sul rendimento finanziario prodotto dal montante non ancora smobilizzato a titolo di RITA è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al precedente punto **1. Regime fiscale della forma pensionistica complementare - fondo pensione.**

Comunicazioni dell'Aderente

Entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento contributivo al Fondo Pensione ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione pensionistica, l'Aderente comunica al Fondo Pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione finale.

Trasferimento della posizione individuale ad altra forma di previdenza complementare

Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica individuale.

Trasferimento della posizione individuale da altra forma di previdenza complementare e Trasferimento del TFR Progresso

Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito (applicandosi il regime fiscale vigente nell'anno di sua formazione), indipendentemente dal momento di iscrizione al fondo, diversa da quella, anteriore, da cui decorre la maturazione del TFR conferito.

Pertanto ai diversi montanti maturati si applicheranno le disposizioni fiscali pro tempore vigenti e nello specifico al TFR maturato dall'1/1/07 si applicheranno, in sede di erogazione delle prestazioni, le disposizioni fiscali illustrate in precedenza.

4. Normativa Common Reporting Standard (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste dal nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione dall'Aderente di un'autocertificazione contenente l'indicazione della residenza o delle residenze fiscali, oltre che del numero di identificazione fiscale (NIF) rilasciato da ciascuna giurisdizione in cui l'Aderente è residente ai fini fiscali. L'Aderente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

Limitatamente alle adesioni individuali ai Fondi Pensione, la normativa prevede che a decorrere dal 1° aprile 2019 l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia. Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei Paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in Paesi aderenti CRS.

5. Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 - c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA



PREVIGEST FUND
MEDIOLANUM

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR p.A.

Palazzo Meucci - Via F. Sforza
20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049.1
Capitale sociale euro 5.164.600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese
Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum
- Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta
all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione
"Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al
Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio
mgf@pec.mediolanum.it
www.mediolanumgestionefondi.it

È un prodotto di

